

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 03-06-2016**

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016
-----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Domenici Martina	P	Ruggeri Jusi	A
Carolini Claudio	P	Teti Barbara	P
Cornacchia Attilio	P	Verdirosi Giulio	P
Cornacchia Antonio	P	Campini Elena	P
Dominici Daniela	P	Quindici Ciro	P
Pennazza Marco	P	Gabrielli Angelo	A
Domenici Mario	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Assume la presidenza l'avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. IMPERI UMBERTO.
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S		
---------------------------	---	--	--

PARERI DI REGOLARITA'

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica.**

Il Responsabile del servizio
F.to Panichi Claudio

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile.**

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Spagnoli Lilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 32 del 01/09/2014 veniva approvato il Regolamento IUC del Comune di Sant'Angelo Romano;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 16/07/2015 avente per oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Dato atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'IMU, rendendo pertanto indispensabile l'aggiornamento dei regolamenti relativi ai suddetti tributi.

Dato atto che le modifiche apportate al regolamento IUC vengono puntualmente esposte nella parte dispositiva del presente atto e sono disposte in adeguamento alle modifiche normative che vengono così riassunte:

1. All'art 8 viene inserito il comma 4 che recita: Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 13 BASE IMPONIBILE

Vengono modificati o/e eliminati i seguenti periodi:

1. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, ~~purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo~~, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
2. ~~Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.~~

Viene aggiunto l' Art. 13/bis

Articolo 13 BIS TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Sant'Angelo Romano. è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
1. **-L'Art. 15- Viene modificata la data di pubblicazione sul sito delle deliberazioni di determinazione dell'aliquota e viene aggiunto il comma 4 che recita " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."**

All'art. 17 vengono modificati o/e eliminati i seguenti periodi:

Articolo 17 ASSIMILAZIONI

- ~~1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 ; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.~~
 - ~~2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.~~
- **Viene aggiunto l'art. 17/bis**

Articolo 17 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

- **All'Art. 18 ESENZIONI**

Al paragrafo "i" dopo la parola assegnatari, viene aggiunta la seguente frase "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Viene aggiunto il paragrafo "o" che recita: una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- **Viene modificato l'Art 22 sostituendo il comma 2**

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1 La componente TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

- 2 Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti

- **Con il seguente**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

ART 24 SOGGETTI PASSIVI

Viene aggiunto il Comma A/bis che recita" L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Vengono aggiunti i seguenti Artt.:

Articolo 24 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 24 ter ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

2. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

All' Art 26 viene inserito il comma 6/a che recita “ Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”

All'Art. 27 viene inserito il comma 3/a che recita” Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.”

Viene aggiunto l'Art. 30/bis che recita”

SOGGETTO ATTIVO

- Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Sant'Angelo Romano
1. relativamente agli immobili ed aree operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
 2. Ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI. Le relative attività sono affidabili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, unicamente ai soggetti indicati all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446.

Vengono aggiunti gli artt. 41/bis e 41/ter che recitano:

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
1. si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
 2.
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e

le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 41/TER INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SUPERFICI DA SOTTRARRE ALL'ASSIMILAZIONE.

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute generalmente dagli operatori economici ricadenti nelle categorie 14 e 15 di cui al DPR 158/99, ovvero quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

3. • il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 46, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

5. In deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 46 del presente regolamento, per gli anni 2014, 2015 e 2016 la dichiarazione di cui al comma 4 dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre 2016.

All'Art. 42 vengono eliminati i commi 1 e 2

Viene sostituito il comma 7 con il presente:

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 46 il 31 dicembre dell'anno in

cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Viene eliminato l'Art. 43 e sostituito con l'art. 43/bis che recita:

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

- La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in
1. proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito
 3. indicate:
 - 10% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 20% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 50% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 70% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 4. La percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero è calcolata rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kg assegnato} \times \text{Superficie tassabile}}$$

- Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi secondari e terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando
 6. l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L'Art. 44 viene sostituito dal seguente

ARTICOLO 44 VERSAMENTI

1. Il Comune (od eventualmente il soggetto terzo, al quale è stata affidata la gestione delle attività di riscossione in base a quanto indicato nel precedente art. 5, comma 2 del presente regolamento) riscuote il tributo in base alle modalità stabilite dalla norma.
2. Il Comune (od eventualmente il soggetto terzo, al quale è stata affidata la gestione delle attività di riscossione in base a quanto indicato nel precedente art. 5, comma 2 del presente regolamento) per facilitare il corretto versamento

della tassa, fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al successivo comma 4, appositi prospetti di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata o all'accertamento divenuto definitivo, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

3. Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. I soggetti indicati nell'art. 32 del presente regolamento devono effettuare il versamento della Tassa complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso **in tre rate** delle quali **le prime due** a titolo di acconto, entro il **30 Aprile** e il **31 luglio**, pari al **70 per cento** della tassa annuale calcolata applicando le Tariffe TARI deliberata dal Comune per l'anno precedente. **La terza rata** deve essere versata entro il **31 Ottobre**, a saldo della Tassa dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base della Tariffa TARI deliberata dal Comune per l'anno in corso, con conguaglio sulle prime due rate.

5. Nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 dovrà richiederne copia al competente Ufficio per assolvere al pagamento della stessa entro i termini ordinari di cui al precedente comma 4.

6. Qualora il contribuente non avesse eseguito i versamenti dell'imposta dovuta entro i termini fissati nel precedente comma 4, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, può essere utilizzato l'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/19973.

7. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annui.

All'art. 45 vengono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 2 viene sostituito come segue:

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ente.

2. Il comma 4 viene modificato come segue" La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ente.

- Viene istituito l'Art. 46

Art. 46.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

- L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal precedente art. 45 del presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato, interessi e spese di notifica.
 3. In caso di versamento tardivo, rispetto alle date di scadenza indicate al precedente art. 45, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - da 1 a 14 giorni di ritardo: 1% al giorno;
 - da 15 a 90 giorni di ritardo: 15%;
 - oltre i 90 giorni di ritardo: 30%.
 4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
 5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 51 Euro.
 6. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 7. Mediante l'istituto del Ravvedimento Operoso, le sanzioni sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui gli errori e le omissioni sono stati commessi.
 8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 - 10.

L'Assessore Cornacchia Antonio richiede l'elaborazione e la pubblicazione di un testo coordinato del presente regolamento.

Con voti:
favorevoli 9;
astenuti 2 (Verdirosi e Campini);

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento IUC che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. All'art 8 viene inserito il comma 4 che recita: Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 13 BASE IMPONIBILE

Vengono modificati o/e eliminati i seguenti periodi:

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, ~~purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo~~, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, ~~nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.~~

Viene aggiunto l' Art. 13/bis

Articolo 13 BIS TERRENI AGRICOLI

2. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Sant'Angelo Romano. è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

2. **-L'Art. 15- Viene modificata la data di pubblicazione sul sito delle deliberazioni di determinazione dell'aliquota e viene aggiunto il comma 4 che recita " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."**

All'art. 17 vengono modificati o/e eliminati i seguenti periodi:

Articolo 17 ASSIMILAZIONI

- ~~3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 ; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.~~
 - ~~4. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.~~
- **Viene aggiunto l'art. 17/bis**

Articolo 17 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
- **All'Art. 18 ESENZIONI**

Al paragrafo “i” dopo la parola assegnatari, viene aggiunta la seguente frase “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Viene aggiunto il paragrafo “o” che recita: una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- **Viene modificato l'Art 22 sostituendo il comma 2**

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1 La componente TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

- 2 Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti

- **Con il seguente**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

ART 24 SOGGETTI PASSIVI

Viene aggiunto il Comma A/bis che recita” L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Vengono aggiunti i seguenti Artt.:

Articolo 24 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 24 ter **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

- 4. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - j) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

All' Art 26 viene inserito il comma 6/a che recita “ Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”

All'Art. 27 viene inserito il comma 3/a che recita” Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.”

Viene aggiunto l'Art. 30/bis che recita”

SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Sant'Angelo Romano

3. relativamente agli immobili ed aree operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, il Comune può

4. affidare a terzi, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI. Le relative attività sono affidabili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, unicamente ai soggetti indicati all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446.

Vengono aggiunti gli artt. 41/bis e 41/ter che recitano:

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non

4. si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

5. • le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

6. • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 41/TER

INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SUPERFICI DA SOTTRARRE ALL'ASSIMILAZIONE.

6. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative detenute generalmente dagli operatori economici ricadenti nelle categorie 14 e 15 di cui al DPR 158/99, ovvero quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

7. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

8. • il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

9. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 46, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

10. In deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 46 del presente regolamento, per gli anni 2014, 2015 e 2016 la dichiarazione di cui al comma 4 dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre 2016.

All'Art. 42 vengono eliminati i commi 1 e 2

Viene sostituito il comma 7 con il presente:

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 46 il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Viene eliminato l'Art. 43 e sostituito con l'art. 43/bis che recita:

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

8. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

9. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:

- 10% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 20% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 50% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 70% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

10. La percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero è calcolata rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} \times \text{Superficie tassabile}}$$

11. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi secondari e terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

12. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L'Art. 44 viene sostituito dal seguente

ARTICOLO 44 VERSAMENTI

10. Il Comune (od eventualmente il soggetto terzo, al quale è stata affidata la gestione delle attività di riscossione in base a quanto indicato nel precedente art. 5, comma 2 del presente regolamento) riscuote il tributo in base alle modalità stabilite dalla norma.

11. Il Comune (od eventualmente il soggetto terzo, al quale è stata affidata la gestione delle attività di riscossione in base a quanto indicato nel precedente art. 5, comma 2 del presente regolamento) per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al successivo comma 4, appositi prospetti di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata o all'accertamento divenuto definitivo, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I soggetti indicati nell'art. 32 del presente regolamento devono effettuare il versamento della Tassa complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso **in tre rate** delle quali **le prime due** a titolo di acconto, entro il **30 Aprile** e il **31 luglio**, pari al **70 per cento** della tassa annuale calcolata applicando le Tariffe TARI deliberata dal Comune per l'anno precedente. **La terza rata** deve essere versata entro il **31 Ottobre**, a saldo della Tassa dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base della Tariffa TARI deliberata dal Comune per l'anno in corso, con conguaglio sulle prime due rate.

Nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 dovrà richiederne copia al competente Ufficio per assolvere al pagamento della stessa entro i termini ordinari di cui al precedente comma 4.

Qualora il contribuente non avesse eseguito i versamenti dell'imposta dovuta entro i termini fissati nel precedente comma 4, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, può essere utilizzato l'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/19973.

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annui.

All'art. 45 vengono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 2 viene sostituito come segue:

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ente.

Il comma 4 viene modificato come segue" La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ente.

- Viene istituito l'Art. 46

Art. 46.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affendenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

13 In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal precedente art. 45 del presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato, interessi e spese di notifica.

14 In caso di versamento tardivo, rispetto alle date di scadenza indicate al precedente art. 45, saranno applicante le seguenti sanzioni:

- da 1 a 14 giorni di ritardo: 1% al giorno;
- da 15 a 90 giorni di ritardo: 15%;
- oltre i 90 giorni di ritardo: 30%.

15 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.

16 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 51 Euro.

17 Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

18 Mediante l'istituto del Ravvedimento Operoso, le sanzioni sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui gli errori e le omissioni sono stati commessi.

19 Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

20. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

-

Di dare atto che tali modifiche decorrono dal 1 gennaio 2016

Di dichiarare la presente di immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. UMBERTO IMPERI

IL SINDACO
F.to avv. Martina Domenici

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 429

Sant'Angelo Romano, li 07-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. UMBERTO IMPERI